

Delib.G.P. 13 maggio 2011, n. 962 ⁽²⁾.

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare". Progetti in materia di promozione del benessere familiare: approvazione dei criteri e delle modalità per la presentazione, l'esame ed il finanziamento ⁽¹⁾.

(1) La legge provinciale qui indicata è erroneamente riportata nel Bollettino Ufficiale come Legge provinciale 1 marzo 2011, n. 1.

(2) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 20.

Il Relatore comunica:

il sistema familiare, in virtù anche di un sistema culturale-sociale-economico più complesso e fluido, è divenuto per certi aspetti più incerto e fragile, ma anche più cosciente dei propri diritti e, allo stesso tempo è via via stato caricato da una mole di compiti e responsabilità sempre più impegnativi e totalizzanti.

Sempre più si avverte quindi l'esigenza di affiancare all'ambito degli interventi classici, interventi finalizzati ad aiutare le famiglie a sostenere le relazioni familiari e il ruolo genitoriale, a sostenere i fattori protettivi dello sviluppo umano che naturalmente le comunità esprimono, ad andare incontro in modo innovativo ai bisogni delle famiglie.

Diventa prioritario l'impegno a considerare la famiglia nel suo formarsi e nelle diverse articolazioni, nelle sue potenzialità e nelle sue esigenze, nella capacità di costruire reti di solidarietà come soggetto che concorre al benessere e alla tutela dei soggetti più deboli garantendo loro supporti adeguati. Il supporto alla famiglia deve concretizzarsi non solo in trasferimenti economici, ma anche e soprattutto in servizi di sostegno e respiro. Particolare attenzione va quindi posta all'attività di promozione della famiglia coinvolgendo trasversalmente tutti gli attori pubblici e privati, profit e non profit.

Con la *legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1* recante "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", la Provincia autonoma di Trento ha riordinato l'architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato di politiche strutturali orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse, cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita. Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a sostenere la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali.

L'articolo 35 della sopra citata *legge provinciale n. 1/2011* ha istituito il "Fondo per la famiglia" al fine di potenziare gli interventi in materia di politiche familiari.

Tali interventi possono riguardare ad esempio le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti, le politiche di conciliazione dei tempi famiglia -lavoro; le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie; le politiche di sostegno al reddito, le politiche tariffarie relative ai servizi di prima necessità; altri interventi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

In riferimento al sopraccitato articolo si prevede pertanto di finanziare progetti diretti alla promozione del benessere familiare, per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché della qualità di vita dei ragazzi, per integrare le politiche di promozione della famiglia con le politiche scolastiche e del lavoro, per sostenere "le politiche di conciliazione dei tempi", con riferimento alle iniziative che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, per incentivare iniziative di promozione e sostegno di reti di relazioni familiari e di comunità.

L'obiettivo generale è di realizzare iniziative articolate e flessibili in relazione alle emergenti esigenze della popolazione della provincia di Trento. Considerato l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili si prevede di finanziare massimo sedici progetti, presumibilmente un progetto per ogni Comunità della Provincia. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, potrà stabilire una diversa distribuzione territoriale dei progetti, sulla base degli esiti della valutazione. Tale valutazione sarà condotta sulla base del modello di valutazione multistakeholders e multicriteria denominato "V@luta", già utilizzato per la valutazione dei progetti di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro presentati ai sensi del bando approvato con *Delib.G.P. n. 1501/2008* e finanziati con *Delib.G.P. n. 2936/2008*.

I progetti, che avranno durata pluriennale (presumibilmente da settembre 2011 fino al 31 dicembre 2013) saranno finanziati per un importo massimo annuo pari ad euro 14.400,00, corrispondente all'80% della spesa ammissibile annua (12 mesi) per progetto, pari a euro 18.000,00. Il finanziamento per l'anno 2011 sarà calcolato sulla base dei mesi di effettiva attuazione del progetto.

I progetti in materia di promozione del benessere familiare di cui al presente provvedimento risultano coerenti con il programma di sviluppo provinciale e con il programma di politiche giovanili adottato dalla Giunta provinciale.

Le finalità di tali progetti inoltre non si sovrappongono con gli obiettivi degli interventi promossi sul Fondo per le politiche giovanili e sul Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani.

Ritenuto opportuno utilizzare il fondo per la famiglia per il finanziamento di tali attività, per un importo massimo complessivo pari ad euro 76.800,00 per l'anno 2011, euro 230.400,00 per l'anno 2012, euro 230.400,00 per l'anno 2013, risulta necessario disciplinare modalità, criteri e termini per la formulazione dei progetti e per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.

Tutto ciò premesso,

La Giunta provinciale

- udita la relazione,

- vista la *legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare"*;
- vista la documentazione amministrativa e normativa citate in premessa;
- visto l'*art. 55, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.*
- vista la deliberazione della Giunta provinciale approvata in data 17 febbraio 2011, di approvazione del riparto del Fondo per la famiglia a favore del Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità;
- sentito per le vie brevi il Servizio Semplificazione amministrativa della Provincia autonoma di Trento;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

Delibera

[Testo della deliberazione]

- 1) di approvare, per le finalità espresse in premessa, nel testo che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri e le modalità per la presentazione e l'esame delle domande di finanziamento dei progetti presentati entro il 30 giugno 2011 in materia di promozione del benessere familiare, che avranno durata presumibilmente da settembre 2011 al 31 dicembre 2013;
 - 2) di disporre che i criteri di cui al precedente punto 1) siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e che ad essi sia data diffusione tramite i comuni e le Comunità della Provincia;
 - 3) di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione incaricata della valutazione dei progetti di cui al presente provvedimento, sulla base del modello di valutazione multistakeholders e multicriteria denominato "V@luta";
 - 4) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente punto 1) con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'approvazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché l'assunzione del corrispondente impegno che troverà copertura sul capitolo 402030 del bilancio provinciale 2011/2012/2013.
-
-

Allegato

Criteria e modalità per la presentazione, l'esame e il finanziamento di progetti in materia di: politiche di promozione del benessere familiare - Premessa

L'articolo 35 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità ha istituito il "Fondo per la famiglia", al fine di potenziare gli interventi in materia di politiche familiari. Tali interventi possono riguardare ad esempio:

- a) le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia;
- b) le politiche di conciliazione dei tempi famiglia - lavoro;
- c) le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie;
- d) le politiche di sostegno al reddito;
- e) le politiche tariffarie relative ai servizi di prima necessità;
- f) altri interventi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Tale legge inoltre all'articolo 10 sostiene in particolare il potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro, anche con la messa a regime di progetti sperimentali già precedentemente avviati in materia.

Pertanto, in riferimento in particolare al sopraccitato *articolo 35 della legge provinciale n. 1/2011*, si prevede di finanziare progetti diretti alla promozione della famiglia al fine di:

- promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per prevenire i fenomeni di disagio sociale;
- favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché della qualità di vita dei ragazzi;
- creare sinergie tra le politiche della famiglia con le politiche scolastiche, sostenendo le famiglie nel delicato compito educativo, attraverso attività di accompagnamento allo studio, di orientamento scolastico e formativo anche per prevenire forme di insuccesso scolastico; creare luoghi di aggregazione giovanile ed accompagnamento pomeridiano nei percorsi scolastici con l'aiuto di educatori e docenti preparati con tecniche innovative, colloqui di orientamento, bilancio di competenze, raccordo con il mondo del lavoro;
- sostenere "le politiche di conciliazione dei tempi", con riferimento alle iniziative che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, organizzando attività programmate in modo flessibile sulla base delle esigenze di ciascun caso;
- incentivare iniziative di promozione e sostegno di reti di relazioni familiari e di comunità, che si concretizzano come interventi nella normalità, inserendosi nell'ambito della prevenzione e della consulenza educativa, attraverso la partecipazione diretta delle famiglie;
- promuovere iniziative rivolte al sostegno delle capacità genitoriali attraverso momenti di approfondimento ed informazione per aiutare ed affrontare al meglio il compito del genitore, con

l'auspicio di accrescere nei genitori la capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dei propri figli, per migliorare la comunicazione e la gestione dei conflitti tra genitori e figli;

- promuovere e diffondere iniziative di formazione sulle competenze relazionali, genitoriali ed educative, di occasioni di incontro e di scambio tra genitori, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto delle famiglie, di spazi genitori - bambini come occasione di gioco, incontro, dialogo, confronto finalizzato a rafforzare e a migliorare la relazione tra adulto e bambino all'interno della famiglia, le famiglie e comunità, tra famiglie-servizi-istituzioni; prevedere la partecipazione attiva delle famiglie con momenti formativi e con possibilità di supporto per situazioni di difficoltà;

- sostenere gli ambiti territoriali trentini sia a livello comunale che a livello extra-comunale che hanno intrapreso percorsi di qualificazione familiare attraverso gli standard di qualità familiare, ovvero hanno attivato processi di aggregazione di operatori pubblici e privati su obiettivi di promozione e valorizzazione della famiglia, in particolare la famiglia con figli, creando i distretti per la famiglia così come definiti nel Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, approvato con Delib.G.P. n. 1687/2009.

Determinazione della contribuzione e della spesa ammissibile

I progetti, che avranno una durata pluriennale (presumibilmente da settembre 2011 fino a dicembre 2013) saranno finanziati per un importo massimo annuo pari ad euro 14.400,00, corrispondente all'80% della spesa ammissibile annua (12 mesi) per progetto, pari a euro 18.000,00. Il finanziamento per l'anno 2011 sarà calcolato sulla base dei mesi di effettiva attuazione del progetto.

I progetti che prevedono un costo annuo superiore ad euro 18.000,00 saranno valutati con punteggio aggiuntivo.

I progetti che si prevede di attivare in territori già facenti parte dei distretti famiglia così come definiti nel Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità approvato con Delib.G.P. n. 1687/2009, a parità di punteggio con altri progetti, avranno titoli di preferenza.

Saranno inoltre privilegiati:

1. i progetti che verranno presentati da organizzazioni che hanno già ottenuto la certificazione familiare "Family in Trentino" o che hanno già avviato il processo per l'acquisizione dello standard "Family audit";
2. i progetti che attiveranno servizi per le famiglie sfruttando le potenzialità ed opportunità offerte dalle tecnologie dell'ICT (Information and Communication Technology).

Al fine di garantire livelli di prestazione omogenei sul territorio, saranno infine privilegiati i progetti realizzati in territori nei quali non sono presenti ulteriori iniziative riferibili in particolare agli obiettivi del presente bando.

La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, stabilirà i criteri per l'assegnazione di tali punteggi di preferenza.

Progetti finanziabili - 1. Natura dei progetti

Si prevede di finanziare progetti diretti alla promozione della famiglia al fine di:

- promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per prevenire i fenomeni di disagio sociale;
- favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché della qualità della vita dei ragazzi;
- integrare le politiche di promozione della famiglia con le politiche scolastiche, sostenendo le famiglie nel delicato compito educativo, attraverso attività di accompagnamento allo studio, di orientamento scolastico e formativo anche per prevenire forme di insuccesso scolastico; creare luoghi di aggregazione giovanile ed accompagnamento pomeridiano nei percorsi scolastici con l'aiuto di educatori e docenti preparati con tecniche innovative, colloqui di orientamento, bilancio di competenze, raccordo con il mondo del lavoro;
- sostenere "le politiche conciliazione dei tempi", con riferimento alle iniziative che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, organizzando attività programmate in modo flessibile sulla base delle esigenze di ciascun caso;
- incentivare iniziative di promozione e sostegno di reti e di relazioni familiari e di comunità, che si concretizzino come interventi nella normalità, inserendosi nell'ambito della prevenzione e della consulenza educativa attraverso la partecipazione diretta delle famiglie;
- promuovere iniziative rivolte al sostegno delle capacità genitoriali attraverso momenti di approfondimento ed informazione per aiutare ad affrontare al meglio il compito del genitore, con l'auspicio di accrescere nei genitori la capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dei propri figli, per migliorare la comunicazione e la gestione dei conflitti tra i genitori e figli;
- promuovere e diffondere iniziative di formazione sulle competenze relazionali, genitoriali ed educative, di occasioni di incontro e di scambio tra genitori, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie, di spazi genitori - bambini come occasioni di gioco, incontro, dialogo, confronto finanziato a rafforzare e a migliorare la relazione tra adulto e bambino all'interno della famiglia, tra famiglie e comunità, tra famiglie-servizi-istituzioni; prevedere la partecipazione attiva delle famiglie con momenti formativi e con possibilità di supporto per situazioni in difficoltà;
- promuovere il sostegno dei giovani nel processo di scelta lavorativa e nel percorso formativo e lavorativo;
- sostenere gli ambiti territoriali trentini sia a livello comunale che a livello extra- comunale che hanno intrapreso percorsi di qualificazione familiare attraverso gli standard di qualità familiare, ovvero hanno attivato processi di aggregazione di operatori pubblici e privati su obiettivi di

promozione e valorizzazione della famiglia, in particolare la famiglia con figli, creando i distretti per la famiglia così come definiti nel Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, approvato con Delib.G.P. n. 1687/2009;

Saranno finalizzati massimo sedici progetti, presumibilmente un progetto per ogni Comunità della Provincia. Il Dirigente della struttura provinciale competente, con proprio provvedimento, potrà comunque stabilire una diversa distribuzione territoriale dei progetti, sulla base degli esiti della valutazione.

2. Durata dei progetti

Ogni singolo progetto deve riguardare attività da realizzarsi presumibilmente da settembre 2011 al 31 dicembre 2013.

3. Importo finanziabile

I progetti saranno finanziati per un importo massimo annuo pari ad euro 14.400,00, corrispondente all'80% della spesa ammissibile annua (12 mesi) per progetto, pari a euro 18.000,00. Il finanziamento per l'anno 2011 sarà calcolato sulla base dei mesi di effettiva attuazione del progetto.

4. Soggetti che possono presentare domanda di finanziamento

Possono richiedere il finanziamento per i progetti, singolarmente o congiuntamente:

- i comuni
- le Comunità;
- le organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previste dall'*art. 3 della L.P. 13 febbraio 1992, n. 8*;
- le cooperative sociali di cui alla *L.R. 22 ottobre 1988, n. 24* e ss.mm. e loro consorzi operanti nei settori di cui ai progetti e iscritti al registro regionale;

- i soggetti iscritti al registro di cui all'art. 39 della L.P. 14 luglio 1991, n. 14 e ss.mm.;
 - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997;
 - le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - altri soggetti del terzo settore, così come indicato all'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
-
-

5. Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto richiedente, affrancate con marca da bollo nella misura di legge (se dovuta) e corredate dai documenti sotto specificati, devono essere inviate alla Provincia Autonoma di Trento, Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità, via Gilli, 4, 38121 Trento; possono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata (farà fede la data del timbro postale), per via telematica attraverso posta elettronica certificata o mediante consegna diretta entro il termine perentorio del **30 giugno 2011**.

Nel caso che due o più soggetti intendono realizzare congiuntamente un progetto, la relativa domanda di finanziamento è presentata dal soggetto capofila dell'iniziativa ed è sottoscritta per adesione dei rappresentanti legali degli altri soggetti. Ogni conseguente rapporto amministrativo - finanziario è intrattenuto con il solo soggetto capofila.

6. Documentazione a corredo della domanda

6.1) Tutte le domande di finanziamento devono essere corredate da:

a) dichiarazione del legale rappresentante del progetto richiedente, da sottoscrivere, per i soggetti privati, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che per le attività relative al progetto non sono state richieste né ottenute altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali, nonché attestante le eventuali altre fonti di finanziamento;

b) scheda progettuale, approvata con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente, nella quale sono indicati:

- la denominazione del progetto;

- il referente del progetto;
- la descrizione del progetto;
- le caratteristiche di novità del progetto o la sua qualificazione quale conferma e/o espansione di iniziative in atto;
- il territorio interessato (comunale / sovracomunale, ecc.);
- i destinatari;
- i risultati attesi;
- le risorse professionali ed i mezzi necessari;
- le modalità di integrazione con altri soggetti;
- i costi ed i parametri di riferimento per la loro determinazione;
- la presenza di eventuali altre entrate;

c) lettera di condivisione degli obiettivi e dei contenuti del progetto da parte della Comunità di riferimento (non necessaria se il progetto è presentato direttamente dalla Comunità).

Per la predisposizione della documentazione a corredo delle domande il Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità garantisce ogni supporto richiesto. In particolare, al fine di consentire una corretta valutazione della spesa ammissibile, i richiedenti cureranno di esporre preventivi analitici di spesa ripartita tra le seguenti categorie:

- 1) spese generali;
- 2) spese per il personale;
- 3) spese di consulenza per quanto consentite;
- 4) spese per acquisti di beni e servizi.

Verranno altresì esplicitati i profili professionali del personale dipendente o convenzionato con i relativi compensi stabiliti, la qualificazione dei consulenti e l'oggetto dei loro apporti, la specificazione dell'utilizzo di servizi e beni acquisiti in relazione al progetto. Nel caso di progetti in cui costo supera l'entità dell'importo massimo finanziabile dovranno essere indicate le altre fonti di finanziamento.

Alle domande possono essere allegati documenti o relazioni, sottoscritti dal legale rappresentante, utili a valutare l'esperienza maturata e i risultati conseguiti nella gestione di progetti analoghi a quello presentato e ad attestare gli elementi di continuità con iniziative già intraprese. Nelle domande dovrà essere inoltre indicato con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dal soggetto richiedente, o se la sua esecuzione sarà affidata ad altro soggetto.

Restano ferme la competenza e la responsabilità del soggetto richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché

all'accertamento che il soggetto affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto.

Nel caso di domande presentate da Comuni o da Comunità, alla domanda deve essere allegato il provvedimento di approvazione del progetto, in originale o in copia autenticata, adottato dal competente organismo.

Nel caso di domande presentate da enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, enti e associazioni di utilità sociale, alla domanda devono essere allegati, se non già depositati presso l'amministrazione provinciale:

- l'atto costitutivo e lo statuto;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'organo competente.

Nel caso sia dichiarata la rete - integrazione con altri soggetti, alla domanda devono essere allegate le note con cui i singoli enti coinvolti, attestano la propria adesione e specificano i ruoli assunti ai fini della realizzazione del progetto.

7. Esame ricevibilità domande

Il Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità procede alla verifica della regolarità e della completezza delle domande ai fini della loro ricevibilità.

A tal fine, se necessario, possono essere richiesti ai soggetti interessati chiarimenti e spiegazioni in merito a quanto presentato.

In relazione alla verifica di regolarità e completezza delle domande, il dirigente competente adotta le eventuali determinazioni per la non ammissibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo fissato con il presente provvedimento o mancanti, entro il suddetto termine, dei requisiti formali necessari, nonché della documentazione prevista a corredo delle spese.

8. Esame ammissibilità progetti

In sede di esame dei progetti il Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità può richiedere, se necessario, chiarimenti ai richiedenti; sia la richiesta di chiarimenti che la risposta a tale domanda devono essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno o utilizzando la posta elettronica certificata.

Il Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità verifica in primo luogo l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati, con riferimento alle cause di ammissibilità di seguito esposte.

Non sono ammissibili e sono dunque esclusi dal finanziamento i progetti:

- di Comuni, di Comunità riferibili a funzioni istituzionali esercitate in via ordinaria e finanziate da specifiche leggi nazionali e/o provinciali;
 - di enti ausiliari, di organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e altri enti e associazioni non lucrativi di utilità sociale inerenti l'attività ordinaria già oggetto di finanziamento da parte dell'amministrazione provinciale, qualunque sia l'entità del finanziamento, oppure già oggetto di altre forme di finanziamento che ne coprono l'intera spesa;
 - che perseguono finalità non conformi a tale provvedimento;
 - per i quali non siano stati forniti i chiarimenti richiesti in sede di esame dell'ammissibilità delle domande.
-
-

9. Esame e valutazione dei progetti

Prima della valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento, la Giunta provinciale approva i parametri di valutazione dei progetti secondo principi multicriteria e multistakeholders, sulla base del modello di valutazione "V@luta".

A seguito dell'approvazione dei parametri di valutazione, un'apposita Commissione nominata dalla Giunta provinciale:

- a) verifica la pertinenza delle domande ammesse;
- b) procede all'esame di merito dei progetti ed evidenzia l'entità della spesa ammissibile;
- c) formula la graduatoria per la successiva approvazione da parte del Dirigente della struttura provinciale competente.

Ai progetti si applica, a seguito di una loro valutazione positiva, quanto previsto dall'*articolo 38, comma 4 della legge provinciale n. 13/2007* sulle politiche sociali.

Nella indicazione dell'entità delle spese ammissibili a finanziamento, vengono considerati:

- a) gli oneri per il personale dipendente dell'ente richiedente o del soggetto a cui è affidata la gestione del progetto, impegnato esclusivamente nella realizzazione del progetto triennale presentato;

b) gli oneri per l'attività aggiuntiva (oltre l'orario di servizio) che il personale dipendente occupato in attività ordinarie dell'Ente svolge nell'ambito del progetto;

c) gli oneri per le figure professionali esterne che svolgono direttamente l'attività oggetto del progetto;

d) gli oneri per attività di consulenza, facendo riferimento ad una entità complessiva per tali compensi non superiore al 10% della spesa totale ammessa a contributo (per consulente deve intendersi l'esperto che svolge attività specialistiche riguardanti aspetti pur rilevanti del progetto, ma non attinenti alla materia specifica oggetto del progetto stesso);

e) le spese generali di funzionamento e gestione del progetto assunte esclusivamente per lo stesso, compresi gli oneri per l'acquisto di servizi e materiali di consumo, nonché le spese di assicurazione per l'attività;

f) le spese riferite all'eventuale pubblicizzazione e divulgazione del progetto, entro il limite massimo del 5% dell'importo richiesto.

Non costituiscono spesa ammissibile a contributo:

a) gli oneri per l'acquisizione o la ristrutturazione di beni immobili;

b) l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore a euro 516,46;

c) le spese riferite ad affitti ed utenze varie per progetti gestiti in collaborazione con i Comuni di riferimento e/o altre istituzioni pubbliche;

d) gli ammortamenti;

e) i costi di progettazione, di studio e ricerca preliminari alla presentazione del progetto. Tali studi/ricerche infatti dovrebbero rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto.

10. Approvazione graduatorie

Con proprio provvedimento il Dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria dei progetti e il contestuale finanziamento dei progetti classificati in posizione utile nella graduatoria medesima.

11. Finanziamento

I progetti, che avranno una durata pluriennale (presumibilmente da settembre 2011 fino a dicembre 2013) saranno finanziati per un importo massimo annuo pari ad euro 14.400,00, corrispondente all'80% della spesa ammissibile annua (12 mesi) per progetto, pari a euro 18.000,00. Il finanziamento per l'anno 2011 sarà calcolato sulla base dei mesi di effettiva attuazione del progetto.

Il Dirigente della struttura provinciale competente determina la concessione dei finanziamenti sulla base della graduatoria approvata.

Il progetto deve essere avviato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento e deve essere concluso entro il 31 dicembre 2013 dall'avvio. Qualora non sia possibile rispettare le due scadenze sopra citate il dirigente competente, su motivata richiesta, può concedere una sola proroga per ciascuna scadenza e comunque per un periodo complessivo anche non continuativo non superiore a quattro mesi.

Rispetto alla ripartizione della spesa prevista in progetto tra le varie voci, sono autorizzati storni entro il limite massimo del 20% tra le diverse categorie di spesa, purché siano rispettati i contenuti e gli obiettivi del progetto finanziato.

Il Servizio provinciale competente, avvalendosi anche dalla Commissione di cui al precedente punto 9) può disporre verifiche sulla destinazione dei finanziamenti, sulla realizzazione e sull'efficacia degli interventi finanziati ed anche chiedere elementi informativi atti allo scopo. Ha altresì la facoltà di promuovere al termine di ogni singola annualità momenti di valutazione ed incontri con i partecipanti e i beneficiari dei progetti per effettuare una valutazione congiunta sull'andamento e l'efficacia delle singole iniziative.

12. Rendicontazione

Entro tre mesi dalla conclusione del progetto, i beneficiari del progetto sono tenuti a presentare al Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità, in conformità alla regolamentazione provinciale sulla rendicontazione, la seguente documentazione.

Per attività svolte da enti pubblici:

- provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

Qualora a seguito della conclusione dell'attività le somme pagate siano inferiori alle somme impegnate, gli enti pubblici sono tenuti a segnalarlo al Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità per l'eventuale rideterminazione del contributo.

Per attività svolte da soggetti privati:

- rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;

- relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante e contenente:

1) la descrizione dell'attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di conclusione della medesima;

2) l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l'agevolazione ovvero all'attività oggetto di agevolazione;

3) la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;

4) i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata.

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali.

Se le spese effettivamente sostenute risultano inferiori alla spesa ammessa a finanziamento, lo stesso sarà proporzionalmente rideterminato.

Se il progetto è realizzato da più soggetti, la documentazione di spesa è presentata dal soggetto capofila ed è a lui intestata.

Qualora, entro il termine della presentazione della rendicontazione la normativa provinciale in materia di rendicontazione dovesse subire delle modificazioni, la presente disciplina si intende adeguata automaticamente.

13. Schema tipo per la presentazione delle domande

Scarica il file
